

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Antonio Esposito, Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SIG. TROTTA IVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 8705/515 pf 15-16 SS/us del 24.2.2016 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 258 del 2.5.2016)

La C.F.A., dichiara l'incompetenza della Commissione Disciplinare di primo grado, per esser competente il Giudice Sportivo, cui rimette gli atti. Per l'effetto, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Trotta Ivano, annulla la decisione impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. PIANGERELLI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell'11.5.2016)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Piangerelli Luigi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 10 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio